

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1809}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TOMBESI, MERLONI, ZOPPI**

Presentata il 26 ottobre 1977

Istituzione del ruolo professionale per il personale dipendente dagli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non possono sfuggire all'attenzione del paese e del Parlamento le mortificanti condizioni normative ed economiche in cui si trovano ad operare oggi i dipendenti degli enti locali.

Fra di essi vi sono gli ingegneri i quali sono vincolati da un rapporto d'impiego che mentre da un lato attribuisce loro notevoli responsabilità organizzative e dirigenziali di tipo amministrativo, dall'altro esige ogni prestazione comportante le specifiche responsabilità connesse alla loro professione, compiti e responsabilità che la legislazione in materia di lavori pubblici e di urbanistica tende vieppiù ad ampliare. Quanto sopra è compensato con la corresponsione di una retribuzione complessiva che si qualifica fra quelle di basso livello impiegatizio.

Ciò accade mentre nel settore privato delle costruzioni, ed anche in taluni settori pubblici quali ad esempio, le aziende municipalizzate, gli IACP, l'ENEL, l'ENI, ecc., impiegati ed operai ricevono un trattamento economico di molto superiore a quello che gli enti locali riservano ai loro tecnici laureati.

La situazione che si è determinata è causa di un diffuso senso di mortificazione

e di disagio che occorre rimuovere onde evitare i negativi effetti di una disaffezione che sta ormai dilagando e ciò oltre che nell'interesse della categoria, anche in quello della stessa pubblica amministrazione che non può assistere passivamente ai pensionamenti precoci e alla fuga degli elementi migliori allettati da ben più soddisfacenti condizioni esterne.

Si vedano, a titolo di esempio, i recenti bandi di concorso il cui esito è stato totalmente negativo per assenza di candidature.

Se si aggiunge inoltre che la recente legge 20 marzo 1975, n. 70, ha stabilito principi di massimo rilievo e determinanti ai fini della tutela del rapporto di impiego pubblico (ancorché limitatamente ad alcuni enti), si pone ancora in maggior rilievo lo stato di mortificante discriminazione in cui i dipendenti investiti di ruolo di responsabilità tecnica — operano e sono costretti ad operare.

In effetti, le prestazioni svolte dagli appartenenti alle categorie professionali dipendenti « hanno un peculiare contenuto, giacché non soltanto si inseriscono nella sfera organizzativa propria dell'ente ma si proiettano nell'ambito di un'altra struttura giuridica, divenendo un elemento sia del

rapporto d'impiego sia dei vari rapporti professionali costituiti con altri soggetti e con le pubbliche autorità».

«Le mansioni dei predetti dipendenti, oltre ad essere espletate nella sede dell'amministrazione e negli altri locali di quest'ultima, entro la sfera interna della struttura burocratica, implicano l'esecuzione di un'opera esterna dinanzi ai vari uffici che si distingue dal lavoro del restante personale e comporta responsabilità personali e autonomia decisionale».

«I dipendenti di cui trattasi, cumulano pertanto lo *status* di pubblici impiegati con quello di esercenti la professione» (cfr. decisione del Consiglio di Stato, n. 1286, del 21 novembre 1971).

Posto che la citata legge 20 marzo 1975, n. 70, si è limitata ad affrontare solo una parte dei problemi che attengono l'impiego pubblico in generale, non può ad essa negarsi il profondo significato e l'enorme valore che la stessa legge assume in funzione delle attese di perequazione che la totalità dei dipendenti degli enti locali manifesta in termini precisi.

Se si vuole aggiungere che, secondo vetuste disposizioni tuttora vigenti, in materia professionale sono completamente ignorate le funzioni, le responsabilità e i compiti del personale dipendente degli enti locali quali, in modo specifico, ingegneri e architetti che operano negli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni.

Non è inoltre da dimenticare che, a norma dell'articolo 241 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ai dipendenti degli enti locali è vietato l'esercizio di qualsiasi professione o l'assunzione di altro impiego. Ciò determina da un canto l'impossibilità dei dipendenti pubblici di realizzare la propria opera in settori diversi e, dall'altro lato, il necessario assoggettamento a condizioni contrattuali, economiche e professionali veramente umilianti.

In questo contesto si rende quindi indispensabile che la materia venga esaminata e le soluzioni vengano individuate nell'estensione dei benefici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al personale dipendente delle regioni, delle province e dei comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti dagli enti locali che, nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale o che, per svolgere le loro mansioni, debbono essere iscritti in albi professionali, sono inquadrati nel ruolo professionale.

Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

ART. 2.

Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali.

Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il

diploma di laurea; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore.

ART. 3.

L'inquadramento nel suddetto ruolo è in ogni caso condizionato allo svolgimento di attività strettamente professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati sono abilitati per legge od al possesso dei seguenti titoli o requisiti:

- a) titolo di studio prescritto per il conseguimento della abilitazione professionale;
- b) diploma di Stato di abilitazione professionale;
- c) iscrizione al rispettivo albo professionale;
- d) assunzione di una personale responsabilità di carattere professionale nello svolgimento delle funzioni.

ART. 4.

Gli enti locali ed i loro consorzi provvederanno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad istituire, nei propri regolamenti organici, apposito ruolo professionale in cui saranno iscritti i dipendenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

ART. 5.

Su proposta del Ministero dell'interno, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato apposito regolamento contenente disposizioni e criteri relativi al trattamento economico e normativo del personale avente diritto all'iscrizione nel ruolo professionale.